

Codice A1817A

D.D. 8 novembre 2017, n. 3692

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 45/17 relativa ai lavori di rifacimento nuovo sedime dell'alveo del tributario di destra del rio Fontanaccia e messa in sicurezza del versante in localita' Deccio, nel comune di Ghiffa (VB). Richiedente: Comune di Ghiffa.

Premesso che:

con PEC prot. n. 5658 del 24/10/2017 (ns. prot. di ricevimento n. 50268/A1817A del 24/10/2017) il Comune di Ghiffa (VB) ha presentato al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania l'istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente ai lavori di rifacimento nuovo sedime dell'alveo del tributario di destra del rio Fontanaccia, nel comune di Ghiffa (VB);

All'istanza sono allegati i files degli elaborati progettuali firmati digitalmente dall'Ing. F. D'Elia e dal Dott. Geol. F. D'Elia in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi in oggetto;

Il progetto in questione rientra tra quelli finanziati con Ordinanza Commissariale n° 2/A18.000/217 in data 01/04/2015 a seguito dell'evento ottobre-novembre 2014 per un importo di €. 60.000,00=, mentre la rimanenza paria €. 4.500,00= risulta finanziata con fondi propri di bilancio;

Il progetto di cui sopra è stato approvato dal Comune di Ghiffa con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 13/03/2017;

In data 26/10/2017 la Provincia del Verbano Cusio Ossola – Settore IV ha risposto alla richiesta fatta in data 25/10/2017 dal settore scrivente (tramite email) che, il Parere Tecnico ai sensi dell'art.12 della L.R. n° 37/2006 in merito alla tutela della fauna ittica non viene espresso in quanto il corso d'acqua interessato dall'intervento non rientra tra quelli inseriti nel piano di semine ittiche;

A seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione delle opere e interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico;

La realizzazione delle opere di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- vista la L.R. n°37/2006.

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Ghiffa (VB) ai lavori di rifacimento nuovo sedime dell'alveo del tributario di destra del rio Fontanaccia, nel comune di Ghiffa (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei files degli elaborati progettuali allegati all'istanza che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile del Settore, vengono restituiti al proponente, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'eventuale materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente da eventuali demolizioni di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e gestito secondo le vigenti normative in materia di rifiuti;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Giovanni ERCOLE